

## **ALLEGATO 2 NORME DI TUTELA**

**Norme di tutela dei biotopi naturali regionali “Area delle sorgenti del Rio Vignella” e “Area dell'antico Cimitero Ebraico” situati in comune di S. Vito al Tagliamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.**

### **Art. 1 ambito di applicazione**

Le presenti norme si applicano per le aree comprese all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico in allegato alle presenti norme, redatto su CTRN 1:5.000 (allegato 1). Esse mirano alla conservazione, al restauro e alla ricostruzione degli habitat naturali e, in tale contesto, preventivamente al ripristino delle condizioni ecologiche favorevoli al mantenimento delle emergenze naturalistiche.

La normativa di tutela è così definita:

- Art. 1 ambito di applicazione;
- Art. 2 edificabilità;
- Art. 3 mantenimento dei prati;
- Art. 4 attività agricola;
- Art. 5 accessibilità;
- Art. 6 fuochi;
- Art. 7 corsi d'acqua;
- Art. 8 movimenti di terra;
- Art. 9 introduzione e impianto di specie vegetali;
- Art. 10 tutela del popolamento vegetale;
- Art. 11 tutela del popolamento animale;
- Art. 12 attività ittico – venatoria
- Art. 13 abbandono di rifiuti;
- Art. 14 interventi privi di rilevanza urbanistica;
- Art. 15 deroghe.

### **Art. 2 edificabilità**

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio o infrastrutturale, fatta eccezione la realizzazione di opere finalizzate a consentire una fruizione guidata delle aree da parte dei visitatori.

Non sono ammesse, inoltre, operazioni di modifica dell'assetto morfologico e ambientale dei fossati e in generale dei corpi idrici esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze. Sono tuttavia fatti salvi gli interventi di ripristino attuabili sulla base di documentate situazioni preesistenti previo l'ottenimento delle necessarie e previste autorizzazioni.

### **Art. 3 mantenimento dei prati**

Non è ammessa la riduzione delle superfici in cui sono insediate cenosi erbacee riferibili ai prati naturali e seminaturali (L.R. 09/2005).

Sono vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modifica massiva del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l'abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura, le concimazioni, la risemina con l'utilizzo di specie non appartenenti alle associazioni vegetali proprie dei prati naturali e seminaturali presenti in loco.

Sono comunque fatti salvi gli interventi aventi come obiettivo il ripristino e il restauro dell'ambiente, il recupero degli elementi del paesaggio agrario storico, le semine e le operazioni rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari arborei e delle siepi sul margine delle particelle a prato.

È ammessa, inoltre, la piantagione di soggetti isolati di specie legnose all'interno delle superfici a prato qualora tale intervento miri alla ricomposizione di elementi costitutivi della diversità ambientale e al ripristino di aspetti del paesaggio agrario tradizionale.

La falciatura dei prati stabili, quale pratica inerente alla loro manutenzione, potrà essere eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, previa in tal caso l'adozione di attenzioni atte a scongiurare eventuali inconvenienti che si ripercuotano negativamente sulla conservazione del popolamento erboso.

#### **Art. 4 attività agricola**

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione dei biotopi è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.. .

#### **Art. 5 accessibilità**

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche ed autorizzate. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio e i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.

Non sono consentiti il campeggio, lo svolgimento di attività sportive agonistiche, praticare comunque attività ludico - ricreative che producano danno all'ambiente e possano recare disturbo alla fauna selvatica.

#### **Art. 6 fuochi**

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione dei biotopi, comunque pianificate, segnalate e accettate dall'Amministrazione Comunale, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

## **Art. 7 corsi d'acqua**

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento di rogge e rii, compresi i canali artificiali e i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Sono comunque ammessi, se autorizzati, interventi di ripristino ambientale nel rispetto di un progetto corredato da opportuna documentazione o da rilievi e opportune indagini.

## **Art. 8 movimenti di terra**

Fatte salve le attività di cui all'art. 4 e gli interventi di ripristino ambientale, sono vietati gli interventi di modificazione massiva del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l'abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno. Sono comunque fatti salvi gli interventi aventi come obiettivo il ripristino e il restauro dell'ambiente, il recupero degli elementi del paesaggio agrario storico, le semine e le operazioni rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari arborei e delle formazioni riparie sul margine dei corpi idrici.

## **Art. 9 introduzione di specie vegetali e animali**

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4.

Non è ammessa parimenti l'immissione nelle aree di specie animali non compatibili con la conservazione dell'ecosistema naturale e in questo contesto è vietato anche l'abbandono di soggetti di specie animali domestiche.

## **Art. 10 tutela del popolamento vegetale**

È promossa la tutela del popolamento vegetale naturale. In ossequio a tale scopo, fatto salvo quanto prescritto dalla LR 34/1981, la raccolta di tutte le specie della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, con esclusione delle azioni che le normali pratiche colturali comportano, è consentito solo per scopi scientifici.

Sono ammesse nel medesimo contesto le pratiche inerenti al ripristino della naturalità dell'ambiente e alla manutenzione della vegetazione, quali quelle effettuate per il controllo delle esotiche e delle specie invasive, la falciatura dei prati e dei consorzi di erbe igrofile, il contenimento dello sviluppo delle specie di rovo e delle apofite lianose eseguito mediante il taglio e l'estirpazione delle piante, nonché i tagli fitosanitari e manutentivi dei soggetti arborei e arbustivi.

### **Art. 11 tutela del popolamento animale**

È vietato danneggiare il popolamento animale. In questo contesto sono fatte salve le attività di prelievo svolte all'interno di progetti approvati dal competente Servizio della Direzione Regionale. È, inoltre, vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane. Con tali prescrizioni sono, tuttavia, compatibili azioni volte a contrastare la presenza della Nutria (*Myocastor coypus*), e di altre specie animali estranee all'ecosistema naturale che fossero constatate nelle aree.

Per le medesime finalità di tutela eventuali animali domestici recati con sé dai visitatori non dovranno essere lasciati vagare liberi nell'area.

### **Art. 12 attività ittico – venatoria**

In considerazione dell'estensione modesta delle aree, della particolare fragilità dell'ambiente fisico e biologico in esse rappresentato e per ovviare, pertanto, all'impatto che l'ambiente medesimo potrebbe subire per effetto di azioni improprie, è vietata l'attività venatoria. La pesca sportiva è limitata a quanto disciplinato dall'Ente Regionale per la Tutela della Pesca per quanto riguarda le Sorgenti del Rio Vignella e di concerto con quanto nel medesimo senso è già stato disposto, relativamente all'Area dell'antico Cimitero Ebraico, anche dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Le Pizzarelle", nel cui ambito territoriale di pertinenza ricade detta seconda area. Al fine di conferire inequivocabilità ed efficacia a tale prescrizione è auspicabile che l'interdizione possa riguardare anche gli intorni immediati delle aree in questione.

### **Art. 13 abbandono di rifiuti**

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

### **Art. 14 interventi privi di rilevanza urbanistica**

Non è consentito nelle aree allestire attendamenti o campeggi e strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre. Sono fatti salvi gli allestimenti effimeri realizzati nell'occasione di eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi in cui si accede rispettivamente all'una e all'altra area. Tale prescrizione, inoltre, non concerne la realizzazione di cartellonistica informativa e illustrativa dei percorsi, l'attrezzatura di alcuni luoghi di sosta, la collocazione di targhe commemorative presso le aree di ingresso, nonché in alcuni settori delle aree l'uso temporaneo di etichette e contrassegni a scopo identificativo delle piante.

## **Art. 15 deroghe**

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 42/96.

## **Modalità di gestione dei biotopi**

Le attività gestionali dei biotopi dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione da parte dell'Ente Pubblico dei terreni interessati dagli habitat più sensibili e di quelli inclusivi di realtà ambientali recuperabili mediante interventi di ripristino;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nei biotopi e alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue ai biotopi, all'applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia agroalimentare;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.. .